

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso**

(2002/C 203 E/15)

COM(2002) 184 def. — 2002/0085(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 18 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 <sup>(1)</sup>, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) devono essere sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dalla Comunità.
- (2) In applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000, per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato IV di detto regolamento è richiesta un'autorizzazione. Tale allegato comprende in particolare i prodotti sottoposti a controllo nell'ambito del gruppo di fornitori nucleari (GFN) e dell'accordo di Wassenaar.
- (3) Gli impegni politici assunti dagli Stati membri nell'ambito del GFN o dell'accordo di Wassenaar devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto comunitario, in particolare dal trattato CE e dal trattato CEEA. Detti trattati istituiscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, ivi compresi i prodotti a duplice uso.
- (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 rappresenta un'eccezione al principio della libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità. Tale eccezione scaturisce in particolare dagli impegni politici assunti dagli Stati membri e dalla sensibilità dei prodotti in questione.
- (5) Essendo alcuni di tali prodotti meno sensibili in termini di proliferazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 il controllo del loro trasferimento all'interno della Comunità non appare giustificato.

(6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

- 1) Soppressione delle voci 3A002.g.2., 6A001.a.1.b.2., 6A001.a.1.b.3., 6A001.a.1.b.4., 6A001.a.1.b.5., 6A001.a.2.d., 8A002.o.3.a., 8A002.p. e 8D002 nella parte I.
- 2) La parte II è modificata come segue:
  - a) Soppressione delle voci 1C012.a., 3A201.a., 3A228.c., 6A203.b. e 6E201.
  - b) La voce 1E001 è sostituita dal seguente testo:
 

«1E001           “Tecnologia” ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” o la “produzione” delle attrezzature o dei materiali di cui alla voce 1C012.b.»
  - c) La voce 3E201 è sostituita dal seguente testo:
 

«3E201           “Tecnologia” ai sensi della nota generale sulla tecnologia per “l'utilizzazione” delle attrezzature di cui alle voci 3A228.a., 3A228.b., 3A229, 3A231 o 3A232.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/2001 (GU L 338 del 20.12.2001, pag. 1).